



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

UFFICIO TECNICO DI FINANZA DI ROMA
VIA DEI QUATTRO CANTONI N. 50 - 00184 ROMA



Tel. 06/4620061 FAX 06/4818147
E-Mail utf.roma@agenziadogane.it

ACCISA SUGLI OLI MINERALI

LICENZA DI ESERCIZIO

RMO000240

Visto il decreto legislativo n.504 del 26 ottobre 1995 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative);
Si rilascia alla Ditta **RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.** - P.I./C.F.00898461009 con sede in V MALAGROTTA 226-LOC PANTANO DI GRA - 00050 ROMA (RM) rappresentata dal Sig.LUC BENOIT FRANCOIS - C.F. LCUBTF56L26Z110F

LICENZA

per l'esercizio di un deposito fiscale costituito da :

STABILIMENTO DI PRODUZIONE-OLI MINERALI COMMA 1

Situato in VIA DI MALAGROTTA 226 - ROMA (RM).

Al predetto impianto è attribuito il codice accisa RMO000240.

Il diritto di licenza, pari a euro 258,23 è stato assolto con c.c.p. n.020 del 02/12/2002 intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ROMA

La consistenza dell'impianto è la seguente:

N. 8	SERBATOI di mc	472000.00	per Oli greggi di petrolio
N. 23	SERBATOI di mc	225900.00	per Benzine
N. 16	SERBATOI di mc	58050.00	per Petrolio carburante
N. 17	SERBATOI di mc	256500.00	per Olio da gas
N. 17	SERBATOI di mc	281320.00	per Olio combustibile
N. 6	SERBATOI di mc	8600.00	per Gas di petrolio liquefatti

Addì, 16/09/2003

IL DIRETTORE DELL' UFFICIO
Dott. Ing. Claudio RENZI



- 7 AGO. 1987

Roma,

19

*Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato*

Dir.Gen.Fonti Energia e Ind.Base

Div. 1[^]

Prot. N.° 62354 - Allegati 1

4-27-100

OGGETTO Stabilimento di Pantano di Grano. Trasmissione copia D.M.

Al la Soc. RAFFINERIA DI ROMA

Via di Malagrotta

00050 PANTANO DI GRANO

Risposta al Foglio N.°

del

Si trasmette una copia conforme del D.M. n. 14325 in data 27 luglio 1987, con il quale è stata prorogata di anni venti la concessione, accordata a codesta Società, per l'esercizio dello stabilimento in oggetto.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE



Il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto

COL MINISTRO DELLE FINANZE

e

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTA la legge 10 marzo 1936, n. 61;

VISTO il D.M. n. 587 in data 21 marzo 1952, con il quale è stato concesso alla S.p.A. Raffineria Romana Oli Minerali di esercire nel territorio del Comune di Roma - Via portuense - uno stabilimento per il trattamento industriale del petrolio grezzo;

VISTI i DD.MM. n. 5375 in data 14 dicembre 1961, n. 6943, in data 4 giugno 1964, n. 8934, in data 24 giugno 1968, n. 10348, in data 24 giugno 1972, con i quali la concessione relativa all'esercizio del predetto stabilimento è stata intestata alla S.p.A. PURFINA ITALIANA, con l'autorizzazione a trasferire lo stabilimento stesso in località Pantano di Grano del Comune di Roma, e successivamente volturata alla S.p.A. RAFFINERIA DI ROMA, alla quale è stato concesso di elevare fino a tonnellate 4.315.000 annue la lavorazione di petrolio grezzo del predetto stabilimento, mentre il termine di validità della concessione per l'esercizio dello stabilimento stesso è stato prorogato al 31 dicembre 1987;

VISTO il D.M. n. 10546 in data 11 giugno 1973, con il quale è stato concesso alla Soc. RAFFINERIA DI ROMA di ampliare il parco serbatoi del predetto stabilimento mediante l'installazione, su un'area di nuova acquisizione, di n. 4 serbatoi della capacità di mc. 100.000 ciascuno, destinati al contenimento di petrolio grezzo;

PER COPIA CONFORME



VISTI i DD.MM. n. 11068 in data 4 maggio 1976, n. 11313 in data 9 maggio 1977 e n. 11701 in data 12 novembre 1978 con i quali il termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione di due dei quattro sopra citati serbatoi da mc. 100.000 ciascuno per petrolio grezzo, è stato prorogato fino al 31 dicembre 1980;

VISTO il D.M. n. 12250 in data 12 dicembre 1980, con il quale è stato prorogato al 30 luglio 1982, il termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione dei nuovi impianti e del serbatoio la cui installazione era stata approvata con D.M. n. 9628 del 30 luglio 1970;

VISTO il D.M. n. 12329 in data 27 giugno 1981, con il quale la Società Raffineria di Roma è stata autorizzata ad ultimare entro il 31 dicembre 1982 i lavori di costruzione di due serbatoi da mc. 100.000 per petrolio grezzo di cui al D.M. n. 10546 in data 11 giugno 1973;

VISTO il D.M. n. 12757 in data 29 novembre 1982 con il quale la Società Raffineria di Roma è stata autorizzata a ricostruire la piattaforma R/1 sita nella rada di Fiumicino;

VISTO il D.M. n. 12765 in data 29 novembre 1982, con il quale la Società Raffineria di Roma è stata autorizzata a modificare l'impianto per il recupero di gas condensabili del gas combustibile di raffineria;


VISTO il D.M. n. 12912 in data 27 luglio 1983 con il quale la Società Raffineria di Roma è stata autorizzata ad installare nell'ambito della Raffineria di Pantano di Grano un serbatoio da mc. 1.500 destinato al contenimento di g.p.l.;

VISTO il D.M. n. 13098 in data 20 marzo 1984, con il quale la S.p.A. Raffineria di Roma è stata autorizzata ad installare, nell'ambito dello stabilimento di cui è concessionaria in Pantano di Grano, un serbatoio da mc. 25.000 per benzina, in sostituzione di due serbatoi da mc. 15.000 e mc. 10.600 non costruiti;

VISTO il D.M. n. 13366 in data 29 novembre 1984, con il quale la Società Raffineria di Roma è stata autorizzata a incorporare, dallo stabilimento di Pantano di Grano, un'area di circa mq. 4.500;

VISTO il D.M. n. 13685 in data 3 ottobre 1985, con il quale la Società Raffineria di Roma è stata autorizzata a modificare l'impianto di distillazione atmosferica PCC e l'impianto di distillazione atmosferica topping;

PER COPIA CONFORME



VISTO il D.M. n. 14140 in data 15 aprile 1987, con il quale la Società Raffineria di Roma è stata autorizzata a modificare alcuni impianti siti nell'ambito dello stabilimento di Pantano di Grano;

VISTA la domanda in data 13 dicembre 1984, con la quale la Società Raffineria di Roma ha chiesto il rinnovo anticipato della concessione relativa all'esercizio dello stabilimento per la lavorazione degli oli minerali sito in Pantano di Grano;

VISTA la nota n. 4432 in data 21 giugno 1986, con la quale il ministero delle Finanze ha espresso, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento della citata istanza;

VISTA la nota n. 5183069/0.777 in data 12 aprile 1985, con la quale il Ministero della Marina Mercantile ha espresso, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento della citata istanza;

VISTA la nota n. 3013 in data 8 ottobre 1986, con la quale la Regione Lazio ha espresso, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole subordinato ad alcune prescrizioni formalmente accettate dalla Società;

VISTI i certificati rilasciati dal Comune di Roma in data 11.7.85 e 22.7.85 che attestano che lo stabilimento di raffinazione insiste su zona L/1 destinata ad attività industriali, mentre il deposito costiero insiste su zona N - parco pubblico;

VISTA la nota n. 2905 in data 9 aprile 1987, con la quale il Comune di Roma ha comunicato che, pur insistendo il deposito costiero su un'area per la quale il P.R.G. prevede la destinazione N - Parco Pubblico, ritiene che, dato che per la natura dell'impianto è necessaria una localizzazione nella zona costiera, lo stesso possa permanere nel sito nelle more della approvazione della variante generale di P.R.G. di prossima redazione, nella cui sede verrà stabilita la destinazione definitiva dell'area e quindi dell'impianto stesso;

VISTA la nota in data 16 aprile 1987, con la quale la Società Raffineria di Roma ha comunicato la propria formale accettazione di quanto contenuto nella nota del Comune di Roma;

SENTITA la Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera;

RITENUTA l'opportunità di accogliere l'istanza;

D E C R E T A :

Art. 1 - E' prorogata di anni venti dalla data del presente decreto, la concessione accordata alla Società Raffineria di Roma per l'esercizio dello stabilimento per la lavorazione del petrolio grezzo sito in Pantano di Grano nonché del reparto costiero per la ricezione e spedizione di grezzi e/o prodotti sito in Fiumicino.

4.

Art. 2 - La Società concessionaria sotto pena di decadenza dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, assume l'obbligo di mantenere in esercizio gli impianti, i serbatoi, le attrezzature dello stabilimento di Pantano di Grano e del reparto costiero di Fiumicino per tutta la durata della concessione.

Art. 3 - Restano confermate tutte le clausole e le condizioni contenute nei decreti ministeriali citati nelle premesse.

Art. 4 - La Società concessionaria è tenuta a rilasciare, nel termine di due mesi dalla notifica del presente decreto, una formale dichiarazione di accettazione delle clausole e delle condizioni contenute nei precedenti articoli.

Roma, 27 LUG. 1987

IL MINISTRO DELLE FINANZE

M. De Michelis

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

M. De Michelis


IL MINISTRO DELLA
MARINA MERCANTILE

M. De Michelis

PER COPIA CONFORME

[Signature]





Vista la domanda prot. n° 3857..... del 05/07/1991
 presentata dal Sig. RAFFINERIA DI ROMA S.p.A.
 Visti gli artt. 216 e 217 T.U. LL.SS,
 Visti gli artt. 95 e 98 del R.I. del Comune di Roma
 Visto l'elenco delle industrie insalubri contenuto nel D.M. 2.3.87
 Si rilascia AUTORIZZAZIONE SANITARIA per l'esercizio dell'industria
 insalubre RAFFINERIA.....classif.
 al n° C/7.. del predetto elenco delle industrie insalubri di

1^ classe (VOLTURA)

2^ classe

nei locali di Via / Piazza DI MALAGROTTA N° 226.....
 descritti nella planimetria allegata e debitamente vistata.

A condizione che

Roma li

4 GIU. 1992

IL SINDACO
 L'ASSESSORE
 Dott. Gabriele Mori

Il presente nulla-osta rimane valido fino a quando le strutture, gli
 impianti, il ciclo lavorativo e la ragione sociale rimangono immutati.



RAFFINERIA DI ROMA S.p.A.

Sede Sociale: Via di Malagrotta, 226 - 00050 ROMA

Roma, 7 ottobre 2002
VV/sm - 05/6009-360

Alla
**COMMISSIONE TECNICA
PERMANENTE PER I GAS TOSSICI**
c/o ASL RM E
Via Fornovo 12
00192 ROMA RM
RACCOMANDATA A / R


Custodia ed impiego di Gas Tossici.

La scrivente Raffineria di Roma S.p.A., con sede in Roma, Via di Malagrotta n° 226 - Località Pantano di Grano, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Lamberto Simonetti, insediato nella funzione dal 01-10-2002 in sostituzione dell' Ing. Bruno Conti, comunica che le autorizzazioni a custodire ed impiegare i gas tossici "Piombo Tetraetile e Piombo Tetrametile" (autorizzazione Prefettura, decreto n° 127820- Div. P.S. del 14-10-1965), "Etilmercaptano" (autorizzazione del Comune di Roma del 28/05/1991) ed "Ammoniaca" (autorizzazione del Comune di Roma del 16-03-1997), non hanno più motivo di sussistere in quanto, a far data dal 01-01-2002, la Raffineria di Roma ha cessato di custodire ed impiegare i suddetti Gas Tossici.

Vengono qui di seguito riferite le motivazioni della cessazione di cui sopra:

1. TEL e TML: la benzina Super con Piombo, cui i due additivi venivano aggiunti per l'innalzamento del Numero d'Ottano, non viene più approntata e commercializzata a far data dal 01-01-02;
2. ETILMERCAPTANO: l'attuale odorizzante "TBM" per il GPL imbombolamento, che ha sostituito il gas tossico "Spotleak 1009", è una sostanza costituita, come si evince dalla relativa Scheda di Sicurezza, da composti mercaptanici non compresi nell'elenco dei Gas Tossici di cui al DM 06-02-1935, riconosciuti ai sensi del R.D.n°147 del 09-01-1927 ed integrati dal DM 20-01-1978;
3. AMMONIACA: nell'impianto "Mercox", ai fini dell'attivazione ed ottimizzazione del Processo, il presente gas tossico è stato sostituito dalla "Soda Caustica".

./.



Tel. +39-06-65598.1 - Fax +39-06-65000977 - E-mail: raffineria.roma@totalfinalief.com
Casella Postale 9075 Aurelio - 00100 Roma

Cap. Soc. € 2.600.000 - C.C.I.A.A. Roma 201709
Cancelleria Tribunale Roma 2296/56 - C.F. 00460650583 - P. IVA 00898461009

Ribadito che le autorizzazioni in essere, riferite al precedente Direttore Generale Ing. Bruno Conti delegato ad altro incarico a far data dal 01-10-2002, non hanno più ragione di sussistere, si rammenta altresì che viene meno anche la necessità e l'esistenza della nomina a "Direttore Tecnico" dell'Ing. Maurizio Marinelli, per i servizi inerenti a quanto in oggetto; lo stesso dicasi per il rinnovo delle patenti del personale dipendente delegato a manipolare i citati Gas Tossici.

Distinti saluti

~~RAFFINERIA DI ROMA S.p.A.~~

Il Direttore Generale Il Direttore Tecnico
Ing. Lamberto SIMONETTI Ing. Maurizio MARINELLI

